ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/57/CE E 2009/131/CE RELATIVA ALL'INTEROPERABILITA' DEL SISTEMA FERROVIARIO COMUNITARIO

# Art. 31

## Disposizioni relative alle spese in materia di organismi notificati

Ai sensi dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e dell'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le spese relative alle procedure finalizzate al riconoscimento degli organismi notificati di cui all'articolo 27, quelle relative alle successive visite di vigilanza e per il rinnovo della notifica sono a carico degli organismi stessi, non pubblici. Le spese relative ai controlli sull'attivita' svolta dagli organismi notificati, sono a carico di tutti gli organismi medesimi, non pubblici. Le suddette spese sono determinate sulla base dei costi effettivi dei servizi resi e degli oneri relativi alle prestazioni ed ai controlli. Sono a carico degli organismi gli oneri relativi alle spese di missione del personale incaricato delle visite. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate, ed aggiornate ogni due anni, le tariffe relative ai costi effettivamente sostenuti per le attivita' di cui ai commi 1 e 2 e le modalita' di versamento di tali proventi all'entrata del bilancio dello Stato e di successiva rassegnazione, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, agli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti.

Versione in vigore dal 20 novembre 2010, non più in vigore dal 26 giugno 2019 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario |
| Estremi | Decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191 |
| Capo | VI — Organismi notificati |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2010 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-191-2010/art-31-disposizioni-relative-alle-spese-in-materia-di-organismi-notificati/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it